



Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**Allegati: citati**

- Allegati Istanza (vari)

**Risposta al foglio del**

**A:** Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

Azienda USL Toscana Centro - Zona Empoli  
[prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it)

Riferimento SUAP

Pratica prot. 92963 del 30/12/2022, integrata con  
prot. 92968 del 30/12/2022

Comune di Empoli  
[comune.empoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it)

Prot. Regione Toscana n. AOOGR/5533/P  
050040010 del 04/01/2023

Acque SpA  
[scarichiproduttivi@pec.acque.net](mailto:scarichiproduttivi@pec.acque.net)

Riferimento Codice Unico Aramis n. 60235

**p.c.** SUAP Comune di Empoli  
[comune.empoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it)

Zignago Vetro SpA  
[zignago.vetro@legalmail.it](mailto:zignago.vetro@legalmail.it)

**OGGETTO:** Ditta Zignago Vetro SpA - installazione ubicata in Via del Castelluccio n. 41, Empoli - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [variazioni al QRE anche in adeguamento al PRQA] - **Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.**

La ditta Zignago Vetro SpA. con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGR/5533/P del 04/01/2023, ha comunicato tramite il servizio del SUAP ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. una modifica dell'installazione autorizzata con provvedimento di AIA di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2094 del 19.02.2019 (riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per BAT-C settore produzione vetro), da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 3338 del 01.03.2022, ubicata nel comune di Empoli (FI) in Via del Castelluccio n. 41 [attività IPPC Codice 3.3 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.].

In particolare, la Società Zignago Vetro S.p.A comunica di voler inserire “[...] nuovi punti di emissione in atmosfera asserviti principalmente ad attività di manutenzione e al miglioramento della salubrità dell’aria per la sicurezza degli addetti della Società stessa e contestualmente ritiene di modificare alcune prescrizioni inerenti al camino 53/A; nello specifico relative alla portata di emissione in atmosfera. Cogliendo l’occasione della presente modifica ritenuta NON sostanziale (Salvo altro parere dell’Autorità Competente), la Società Zignago Vetro S.p.A. intende inoltre, fornire all’Autorità Competente una domanda di adeguamento in conformità con quanto descritto all’Allegato II della Delibera Consiliare 72/2018 “Piano Regionale per la Qualità dell’Aria”, così come definito § 1 p.to b.1 “adeguamento dal 1 gennaio 2025 in caso di impianti/stabilimenti in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera Consiliare n° 72/2018, per i quali l’autorizzazione scada oltre la data di entrata in vigore del Piano” (...)”



La ditta precisa inoltre che:

*“[...] non saranno apportate modifiche ai quantitativi totali prodotti che rimarranno le stesse autorizzate; infatti, la modifica proposta mira solamente all’installazione di nuovi punti di emissioni afferenti ad attività di tipo discontinuo ed a una modifica inerente al camino 53/A. Contestualmente si articolerà la domanda di adeguamento ai sensi del p.to b.1) al § 1 all’Allegato II della Delibera Consiliare 72/2018 laddove necessario”.*

Nello specifico, i nuovi punti emissivi che la ditta intende installare, riportati nell’allegato “Modifica-QRE\_modifica\_AIA\_def” sono i seguenti:

- 23 “Aspirazione postazione manutenzione bruciatori olio BTZ Forno (F21).
- 24 “Aspirazione postazione manutenzione bruciatori olio BTZ Forno (F22).
- 25 “Aspirazione fumi saldatura Aziende esterne manutenzione meccanica”.
- 31 “Aspirazione fumi saldatura Aziende esterne manutenzione meccanica”.
- 32 “Estrattore Aria di raffreddamento stampi”.
- 33 “Cappa mensa”.
- 34 “Estrattore vapore acque da scraper L221”.
- 35 “Aspirazione fumi saldatura officina elettrica cambio stampi ZF.
- 36 “Aspirazione banco preparazione cuvette”.
- 79 “sfiato pompa a vuoto F 21”.
- 83 “sfiato pompa a vuoto F 22”.
- 84 “sfiato pompa a vuoto ausiliaria F21”.
- 99 “sfiato pompa a vuoto ausiliaria F22”.
- S7 “sfiato di emergenza compressore F22”.
- S8 “sfiato di emergenza compressore F22”.
- S9 “sfiato di emergenza compressore F21”.
- S10 “sfiato di emergenza compressore F21”.
- S11 “sfiato di emergenza compressore F21”.
- S12 “sfiato emergenza deposito acetilene lubrificazione stampi F22”.
- S13 “sfiato emergenza deposito acetilene lubrificazione stampi F21”.

Per alcune delle emissioni sopra specificate la ditta ritiene che sussistano le condizioni per l’esclusione dall’autorizzazione ai sensi dell’art 269 del D.Lgs. 152/06 in quanto scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272 c.1 e Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ovvero emissioni ricadenti nelle tipologie di cui all’art. 272 c. 5 del D.Lgs. 152/06 (23, 24, 32, 33, 34, 79, 83, 84, 99, sfiati emergenziali da S7 ad S13), per altre chiede l’esclusione dal campionamento, in quanto derivanti da attività o operazioni saltuarie e/o discontinue, o perché non significative (79, 83, 84, 99) in quanto “[...] In relazione alle informazioni fornite dal costruttore del sistema filtrante demister si otterrà un flusso di polveri costituite da nebbie oleose non superiore a 17 mg/h, ovvero 0,017 g/h (ben inferiore ad 1/20° del flusso di rilevanza delle polveri). Pertanto, si propone che il parametro "Polveri" possa configurarsi come presente in Tracce”.

Non risulta presentata una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo vigente in considerazione dell’introduzione delle nuove emissioni sopra riportate.

E’ presentato un aggiornamento della “*Planimetria generale dello stabilimento con dislocazione dei punti di emissione*”, revisione del 25/12/2022.



Oltre alla richiesta di installare le nuove emissioni sopra citate la ditta richiede una modifica al QRE relativamente all'emissione 53A derivante dall'aspirazione dei forni fusori, e precisamente di esprimere il dato di portata dell'emissione in "range" di variabilità (da 46.000 a 60.000 Nmc/h) in alternativa a quanto indicato nel QRE vigente (46.000 Nmc/h come portata massima dell'effluente). In proposito, la ditta evidenzia che:

*"[...] l'Allegato A all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto unico SUAP n. 62/2014 (D.D. n. 579 del 25/06/2014) dal Comune di Empoli a seguito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, riportava dei valori limite per il camino 53/A molto meno stringenti (ad esempio portata di emissione in atmosfera di 60.000 Nmc/h) rispetto a quanto previsto dall'Allegato 1 al D.D. n. 2094 del 19/02/2019 e s.m.i. (ad esempio portata di emissione pari a 46.000 Nmc/h)"*

e che:

*"[...] i continui ammodernamenti ed efficientamenti del ciclo produttivo e dei relativi impianti di abbattimento (esempio l'installazione del DENOx), svolti (...) nel corso degli anni, comporteranno ad una dinamicità non solo della portata emessa ma altresì una variabilità dei valori limite di concentrazione, garantendo così il rispetto del flusso di massa su base giornaliera degli inquinanti ed il limite di massa in relazione al cavato prodotto (capacità produttiva pari a 720 tonnellate al giorno) così come autorizzati dal D.D. n. 3338 del 01/03/2022".*

A tal fine, la ditta dichiara che, attraverso un'implementazione del sistema SME mediante due equazioni finalizzate ad "aggiornare istantaneamente i valori limite espressi in concentrazione da rispettare, in funzione della portata di emissione", saranno garantiti:

*"[...]"*

*- Il rispetto del flusso di massa su base giornaliera degli inquinanti attualmente autorizzati con D.D. 3338 del 01/03/2022.*

*- Il rispetto del valore limite di concentrazione (il quale sarà variabile in funzione della portata).*

*- Il rispetto del margine relativo al cavato prodotto (per la capacità produttiva di 720 tonnellate, così come autorizzato con D.D. 3338 del 01/03/2022).*

*(...) il valore limite espresso in concentrazione varierà in funzione della portata emessa dal camino 53/A e che comunque risulterà non superiore a quanto attualmente autorizzato con D.D. 3338 del 01/03/2022".*

La ditta prende in esame gli impatti determinati dalle nuove emissioni e dalla modifica relativa all'emissione 53/A:

*- per quanto attiene alla componente emissioni in atmosfera, prese in esame le emissioni (53/A, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4 e le 25-31-35 di nuova installazione) che possono concorrere all'aumento del flusso di massa delle sostanze di cui alla tab. A1 dell'allegato 2 al P.R.Q.A., la ditta ritiene che **la modifica sia non sostanziale** in quanto "i valori limiti del camino 53/A espressi in concentrazione calcolati secondo le equazioni succitate ([1], [2]), comporteranno una lieve riduzione del flusso di massa su base giornaliera di inquinanti di cui alla Tabella A1 (sopra riportata). Pertanto, l'introduzione dei nuovi punti di emissione relativi alle operazioni di saldatura non comporterà un incremento del flusso di massa su base giornaliera dei metalli pesanti rilasciati in atmosfera dall'intero stabilimento";*

*- per quanto attiene alle componenti scarichi idrici, suolo e sottosuolo, rifiuti, le modifiche comunicate non determineranno variazioni;*

*- per quanto attiene alla componente energia, la ditta dichiara che "la modifica relativa all'incremento di portata emessa dal camino 53/A sarà causata da un lieve incremento del*



*consumo specifico di combustibile (non variando la capacità produttiva), che attualmente non è stimabile con certezza vista la flessibilità della domanda di mercato. Pertanto, non risulta affidabile stimare a priori l'eventuale incremento di consumi energetici in termini di gas metano/olio BTZ utilizzato su base annua";*

- per quanto attiene alla matrice emissioni sonore, la ditta dichiara *“durante le fasi di modifica/costruzione, i macchinari arriveranno per lo più già preassemblati e andranno per la maggior parte solo posizionati e fissati tra di loro e/o al suolo. Non si prevedono quindi impatti significativi in termini di produzione di rumore”*. Non è presentata una revisione del documento di VIAc da ultimo approvato.

- per quanto attiene alla capacità produttiva, la ditta dichiara che essa rimarrà sempre la medesima (ovvero 720 tonnellate di vetro al giorno).

Si evidenzia tuttavia quanto riportato dalla ditta nell'elaborato allegato alla comunicazione di modifica “MNS-Adeguamento PROA art.5” - paragrafo 4 lett d):

*“L'installazione di n. 19 nuovi punti emissivi (inerenti ad attività accessorie non sostanziali per il ciclo produttivo dello stabilimento della Società Zignago Vetro S.p.A.) e contestuale variazione dinamica della portata di emissione dal camino 53/A e relativi valori limiti di concentrazione degli inquinanti (riducendo così il flusso di massa su base giornaliera degli inquinanti emessi dallo stabilimento) **non comporterà un incremento significativo di dimensione del ciclo produttivo e dell'attività IPPC di cui al p.to 3.3 all'allegato VIII alla Parte Seconda alla D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, verrà modificato esclusivamente il nuovo mix prodotto (costituito da campagne di vetro bianco o mezzo bianco al Forno 22 in combinazione al vetro bianco al Forno 21); il tutto senza modificare in alcun modo la capacità produttiva sin qui autorizzata (pari a 720 tonnellate al giorno). Pertanto, si ritiene che le modifiche possano inquadarsi come NON sostanziali, salvo altro parere dell'Autorità Competente”**.*

Non sembra di riscontrare quanto sopra dichiarato anche nella relazione descrittiva del progetto di modifica presentata ai fini dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 (elaborato “MNS-Adeguamento PROA 29-nonies def”).

Con l'occasione della presentazione del progetto di modifica dell'installazione viene fornito, in appendice alla relazione tecnica, anche un approfondimento riguardo alle emissioni esistenti ed autorizzate che la ditta ritiene siano da assoggettare all'adeguamento e allineamento alle disposizioni evidenziate all'Allegato II dell'Allegato 1 “Documento Tecnico” del P.R.Q.A. (entro il 1 gennaio 2025), proponendo gli interventi necessari al fine di conformarsi all'attuale normativa regionale.

In proposito, si rileva che:

*“[...] la Società Zignago Vetro S.p.A., effettuate le valutazioni tecniche e amministrative in relazione alla propria autorizzazione, fatti comunque salvi gli eventuali BAT-AEL più restrittivi definiti nell'ambito delle BAT-C di settore applicabili, evidenzia, nel prosieguo del presente documento che la situazione emissiva reale verificata risulta già allineata ai parametri e ai valori limite ora individuati all'Allegato II della Delibera Consiliare 72/2018, in vigore dal 1/1/2025 per le lavorazioni del vetro svolte, **ma l'autorizzazione in proprio possesso prevede limiti emissivi superiori o parametri da monitorare numericamente ridotti rispetto alle previsioni del Piano Regionale, per cui è necessario aggiornare il titolo in conformità con il Q.R.E. allegato al presente documento”***

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.



A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze e Arezzo – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – AIA 2. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di consultazione;

b) **entro 15 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della presente, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** decorrenti dal termine sopra indicato, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di modifica, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il **giorno 23 febbraio 2023 alle ore 10:00** come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Si precisa, inoltre, che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i e dell'art. 8 del Regolamento Regionale 19/R/2017 e s.m.i, ha richiesto una valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti Saluti

La DIRIGENTE  
(*Dr.ssa Simona Migliorini*)





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE**  
**AMBIENTALI**

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)
- Il funzionario responsabile di P.O. è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)
- La responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – [simona.migliorini@regione.toscana.it](mailto:simona.migliorini@regione.toscana.it)